REGOLAMENTO DEL CIMITERO DI BRUSINO ARSIZIO



Licenziato con ris. mun. 158/2019 del 13.05.2019

Indice

Titolo I – Amministrazione Art. 1 Base legale e localizzazione ... p. 4

Art. 2 Amministrazione e sorveglianza p. 4
Titolo II – Piano Regolatore
Art. 3 Allestimento e tenuta a giorno p. 5
Art. 4 Contenuti p. 5
Art. 5 Suddivisione p. 5
Art. 6 Tombe comuni p. 5
Art. 7 Tombe di famiglia p. 5
Art. 8 Cappelle di famiglia p. 5
Art. 9 Colombario p. 5
Art. 10 Ossario comune p. 5
Art. 11 Camera ardente p. 6
Art. 12 Occupazione dei posti p. 6
Titala III Compagnioni

Titolo III — Concessioni
Art. 13 Disposizioni generali ... p. 7
Art. 14 Durata ... p. 7
Art. 15 Effetto e scadenza della concessione ... p. 7
Art. 16 Revoca ... p. 8

Titolo IV – Tariffe Art. 17 Tariffe ... p. 9 Art. 18 Fatturazione ... p. 9 Art. 19 Reclami ... p. 9

Titolo V — Inumazioni
Art. 20 Diritto all'inumazione ... p. 10
Art. 21 Autorizzazione alla sepoltura ... p. 10
Art. 22 Funerali ... p. 10
Art. 23 Giorni ed orari di inumazione ... p. 10
Art. 24 Disposizioni per la sepoltura ... p. 10
Art. 25 Urne cinerarie e resti ... p. 11
Art. 26 Occupazione loculi e chiusura ... p. 11
Art. 27 Feretro ... p. 11

Titolo VI – Esumazioni e traslazioni Art. 28 Esumazioni ordinarie ... p. 12 Art. 29 Esumazioni straordinarie ... p. 12 Art. 30 Posti liberi ... p. 12

Titolo VII – Tombe, monumenti e loculi Art. 31 Autorizzazioni ... p. 13 Art. 32 Monumenti nelle aree per tombe comuni ... p. 13

Art. 33 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri ... p. 13
Art. 34 Fondamenta e cordoli ... p. 13
Art. 35 Loculi ... p. 13
Art. 36 Proprietà e obbligo di manutenzione ... p. 14
Art. 37 Posa monumenti ... p. 14
Art. 38 Rimozione ... p. 14
Art. 39 Soppressione di tombe abbandonate... p. 14
Art. 40 Responsabilità durante i lavori ... p. 14
Art. 41 Fiori e arbusti ... p. 15

Titolo VIII – Ordine e controllo Art. 42 Competenze ... p. 16 Art. 43 Orario di apertura ... p. 16 Art. 44 Divieti ... p. 16 Art. 45 Rifiuti ... p. 16 Art. 46 Contravvenzioni ... p. 16

Titolo IX – Disposizioni transitorie Art. 47 Disposizioni abrogative ... p. 17 Art. 48 Diritto sussidiario ... p. 17 Art. 49 Sanzioni ... p. 17 Art. 50 Concessioni in essere ... p. 17 Art. 51 Ricorsi ... p. 17 Art. 52 Entrata in vigore ... p. 17

Titolo I Amministrazione

Art. 1 Base legale e localizzazione

In ossequio all'art. 40 della <u>Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario</u> (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, il Comune di Brusino Arsizio dispone di un cimitero comunale, situato sul mappale 223 RFD di proprietà comunale e destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme conformemente al presente Regolamento (stilato a norma dell'art. 186 della <u>Legge Organica Comunale</u> del 10 marzo 1987, LOC, e dell'art. 24 del <u>Regolamento d'Applicazione della Legge Organica Comunale</u> del 30 giugno 1987, RALOC).

Art. 2 Amministrazione e sorveglianza

- 1. Il Municipio, in collaborazione con la Cancelleria e con l'Ufficio tecnico comunale, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi applicabili.
- 2. In particolare, il Municipio cura:
- a) la manutenzione del cimitero per tutto ciò che è di competenza comunale, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza degli obblighi derivanti ai privati dalle concessione accordate;
- b) la tenuta a giorno del Piano Regolatore del cimitero e dei registri delle tumulazioni;
- c) l'esecuzione di misure di polizia ed igiene necessarie al buon funzionamento del cimitero comunale;
- d) sull'applicazione delle leggi e delle ordinanze comunali, cantonali e federali in materia.

Titolo II Piano Regolatore

Art. 3 Allestimento e tenuta a giorno

1. Il Piano Regolatore (di seguito: PR) del cimitero è allestito dal Municipio ed approvato dal Consiglio comunale. Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale, è inoltre responsabile della tenuta a giorno della planimetria con l'indicazione delle sepolture secondo la tipologia prevista dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il PR è dotato di un inventario delle salme, indicate con nome e cognome, data del decesso e/o dell'inumazione, data di scadenza della concessione e nome del rappresentante legale degli eredi.

Art. 4 Contenuti

Il PR del cimitero è custodito presso l'Ufficio tecnico comunale. Sullo stesso sono indicate le costruzioni esistenti e le aree disponibili e quelle occupate, con l'indicazione della loro destinazione.

Art. 5 Suddivisione

Il PR del cimitero è suddiviso in:

- tombe comuni;
- tombe di famiglia;
- cappelle di famiglia;
- colombario/loculi;
- colombario/cinerario;
- ossario comune;
- camera ardente.

Art. 6 Tombe comuni

L'area delle tombe comuni (colore blu nella planimetria allegata) corrisponde ai Campi 1 e 2. Essa si suddivide in tombe per adulti e tombe per fanciulli fino ai dieci anni di età.

Art. 7 Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia sono situate nei Campi 1, 2, 3 e 4 (colore viola).

Art. 8 Cappelle di famiglia

Le cappelle di famiglia sono indicate nella planimetria allegata con il colore marrone.

Art. 9 Colombario

Il Municipio mette a disposizione un colombario fornito di loculi destinati a ricevere salme e urne (in questo case denominati "cinerari") e situato nella parte nuova del cimitero (colore grigio).

Art. 10 Ossario comune

L'ossario comune è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte gratuitamente le ossa delle salme in seguito a spurgo delle tombe, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.

Art.11 Camera ardente

La Camera ardente o mortuaria è adibita ad ospitare gratuitamente¹ le salme in attesa dell'inumazione dietro pagamento della rispettiva tassa d'uso, stabilita dal Municipio tramite una specifica Ordinanza. Le decorazioni funebri e qualsiasi altro intervento legato al deposito della salma sono eseguiti a carico degli eredi o del rappresentante legale.

Art. 12 Occupazione dei posti

L'assegnazione di tombe e loculi avviene in ordine progressivo. In casi particolari, debitamente motivati per iscritto, il Municipio si riserva la facoltà di concedere delle deroghe.

¹ Modificato come da ratifica SEI 42-RE-15288 del 13.11.2019.

Titolo III Concessioni

Art. 13 Disposizioni generali

1. Le concessioni per tombe e loculi sono, di norma, rilasciate dopo il decesso. Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicato il luogo esatto oggetto della concessione.

2. Il richiedente, salvo comunicazione contraria degli eredi legittimi, rappresenta il/i defunto/i tumulato/i nel posto assegnato dalla concessione di fronte all'autorità comunale per quanto contemplato dal

presente Regolamento.

3. In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le concessioni, saranno effettuate dal Municipio tramite avviso pubblicato all'albo comunale o sul Foglio Ufficiale, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

4. In caso di sepolture nelle tombe comuni di adulti o fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento funerario secondo

quanto previsto dagli art. 32 e ss. del presente Regolamento.

Art. 14 Durata

1. La concessione per tombe comuni (al massimo una salma e/o un resto) ha una durata di 25 anni dall'inumazione ed è rinnovabile.

2. La concessione per i loculi, assegnata al momento del decesso o dell'esumazione periodica, ha una durata di 50 anni dalla tumulazione ed è rinnovabile per ulteriori 30 anni.

3. La concessione per tombe di famiglia esistenti è ritenuta valida per un periodo di 50 anni a contare dalla data dell'ultima inumazione ed è rinnovabile per ulteriori 30 anni.

4. La concessione per le cappelle di famiglia esistenti è da considerarsi perpetua.

perperua.

Art. 15 Effetto e scadenza della concessione

1. La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà, bensì un diritto di superficie limitato nel tempo.

2. I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse

essere ripristinata ad area pubblica o privata.

- 3. In ogni caso, se non rinnovata, ogni concessione scade trascorsi 50 anni dall'ultima inumazione.
- 4. a) Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate, se il Municipio intende procedere allo spurgo, deve comunicarlo per lettera raccomandata al rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti.
- b) In mancanza di un rappresentante designato, si procede per via edittale alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.
- c) Se entro il termine stabilito dal Municipio, i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo, essi saranno asportati e collocati nel luogo ritenuto più opportuno, addebitando le spese di trasporto agli eredi.

d) Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate

da parenti o eredi legittimi saranno depositate nell'ossario.

Art. 16 Revoca

- 1. Il Municipio si riserva di revocare automaticamente le concessioni per tombe e loculi quando ciò si renda necessario per lavori di ampliamento o di modifica del cimitero comunale o per qualsiasi altra situazione in cui l'interesse pubblico sia preminente.
- 2. Nei casi contemplati al cpv. 1, il Municipio assegna agli eredi un'altra area ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

Titolo IV Tariffe

Art. 17 Tariffe

1. Le tariffe sono così stabilite:

TIPOLOGIA	PRESTAZIONE	PREZZO
a) Tomba comune (adulti)	Concessione	CHF 150 – 300
b) Tomba comune (fanciulli)	Concessione	CHF 150 – 300
c) Tomba di famiglia	Concessione	CHF 2'500 – 3'500
c) Loculi	Concessione	CHF 1'000 – 2'000
d) Cinerari	Concessione	CHF 500 – 1'500
e) Camera ardente	Deposizione salma	Gratis
f) Altro	i) Iscrizione sulla lapide comune	A carico del privato
	ii) Approvazione progetti monumenti e tombe	Previa autorizzazione UTC – CHF 50 ²
	iii) Tassa di inumazione per non domiciliati	Supplemento pari all'ammontare della tariffa della concessione ³

2. Gli interventi dei funzionari saranno fatturati dal Comune a tariffa oraria, comprensiva delle indennità del caso (fuori orario, festività, ecc.).
3. Ogni spesa legata alla tumulazione è posta a carico degli eredi del defunto.

Art. 18 Fatturazione

1. Di regola, la fatturazione avviene al momento della concessione e deve essere saldata entro 30 giorni dall'emissione. Il Municipio, di fronte a richieste motivate per iscritto, si riserva la facoltà di accordare eventuali proroghe.

2. Eventuali reclami concernenti la fatturazione o altri aspetti puntuali devono essere interposti al Municipio entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. La notifica in oggetto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 delle <u>Legge federale sull'Esecuzione e il Fallimento</u> (LEF) dell'11 aprile 1889. Eventuali reclami o ricorsi non hanno effetto sospensivo sul pagamento.

Art. 19 Reclami

- 1. Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data di intimazione.
- 2. Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

² Modificato come da ratifica SEL 42-RE-15288 del 13.11.2019.

³ Ibidem.

Titolo V Inumazioni

Art. 20 Diritto all'inumazione

- 1. Previa autorizzazione del Municipio, nel cimitero comunale sono accolte le salme di:
- a) persone decedute attinenti o domiciliate a Brusino Arsizio, qualunque sia il luogo del decesso;
- b) persone non domiciliate o decedute nel territorio del Comune di Brusino Arsizio ovunque sia stato il loro luogo di domicilio, nella misura in cui non sussistono i presupposti per l'inumazione in un altro cimitero; c) nei casi di persone non attinenti o domiciliate a Brusino Arsizio il Municipio applica alla tassa di concessione un supplemento secondo

specifica Ordinanza pari all'ammontare della tariffa della concessione

prescelta4.

Art. 21 Autorizzazione alla sepoltura

- 1. Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio. Copia di detta autorizzazione deve essere esibita se richiesta dalla ditta incaricata dello scavo.
- 2. L'istanza di autorizzazione alla sepoltura deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente e deve indicare con precisione nome e cognome del defunto e degli eredi ai quali viene concesso l'autorizzazione.
- 3. Ogni richiesta deve recare l'indicazione di un rappresentante legale che sottoscrive e garantisce l'esecuzione di diritti e doveri legati all'autorizzazione.

Art. 22 Funerali

- 1. L'organizzazione del funerale ed il trasporto delle salme incombono all'impresa di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto e debitamente autorizzata dalle Autorità cantonali.
- 2. La data e l'ora del funerale devono essere comunicata dall'impresa di pompe funebri al Municipio, che, caso per caso, valuta la possibilità di richiedere l'impiego della Polizia comunale per la gestione del traffico.

Art. 23 Giorni ed orari di inumazione

Le inumazioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, durante gli orari di apertura del cimitero, ma entro le ore 16 durante i mesi da aprile a settembre ed entro le ore 15 da ottobre a marzo.

Art. 24 Disposizioni per la sepoltura

- 1. Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.
- 2. Le dimensioni delle fosse (misurate in superficie) per le inumazioni in tombe comuni vengono così disciplinate:
- a) tombe comuni per adulti:
- dimensioni: larghezza cm 100 x lunghezza cm 210;
- b) tombe comuni per fanciulli fino a 10 anni: come sopra.

⁴ Modificato come da ratifica SEL 42-RE-15288 del 13.11.2019.

3. Le inumazioni devono essere eseguite racchiudendo obbligatoriamente le salme in casse di legno dolce (di spessore non superiore a 3 cm) o di altri materiali in commercio. Le bare con cofani metallici sono proibite.

Art. 25 Urne cinerarie e resti

- 1. In un loculo possono essere inserite le ceneri o i resti di tre defunti al massimo.
- 2. Le urne cinerarie ermeticamente chiuse possono essere collocate sulle tombe interrate o nei loculi.
- 3. Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere la possibilità di essere asportate.
- 4. In una tomba possono essere ospitate più urne cinerarie o resti degli aventi diritto.

Art. 26 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi il rappresentante del concessionario provvederà a sue spese all'apertura e alla chiusura. Le salme tumulate nel colombario devono obbligatoriamente disporre di un feretro munito di un cofano in zinco.

Art. 27 Feretro

Un feretro può contenere solo una salma. Fa eccezione il caso di madre e neonato morti al momento del parto.

Titolo VI Esumazioni e traslazioni

Art. 28 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico di quest'ultimo.

Art. 29 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

2. Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità

competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

3. L'autorizzazione deve essere richiesta al Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) – Ufficio della Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti legali debitamente autorizzati e soggiace al pagamento di una tassa cantonale.

4. Le esumazioni straordinarie devono svolgersi alla presenza del medico

delegato e di un rappresentante del Municipio.

Art. 30 Posti liberi

In caso di esumazione, i posti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

Titolo VII Tombe, monumenti e loculi

Art. 31 Autorizzazioni

- 1. La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato in due esemplari. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento.
- 2. L'autorizzazione alla posa di cordoli provvisori potrà venir concessa unicamente se autorizzata nella notifica di costruzione.
- 3. Una copia dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati della Cancelleria e dell'Ufficio tecnico.

Art. 32 Monumenti nelle aree per tombe comuni

- 1. Nelle aree per le tombe comuni possono essere eretti monumenti, croci o altri simboli funebri, purché questi non eccedano:
- ml 1.00 di larghezza;
- ml 2.10 di lunghezza;
- ml 1.50 di altezza.
- 2. In ogni caso deve essere rispettata una distanza di ml 0.40 tra monumento e monumento.
- 3. I monumenti non possono essere protetti con coperture metalliche.

Art. 33 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri

- 1. I monumenti esistenti in corrispondenza di tombe di famiglia devono essere oggetto di manutenzione a norma dell'art. 35 36⁵ del presente regolamento. In casi eccezionali, ponendosi la necessità della sostituzione del monumento prima della scadenza della concessione a norma dell'art. 14, capoverso 3, il monumento può essere sostituito rispettando le dimensioni di quello esistente, previa notifica e approvazione del Municipio.
- 2. I monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura di granito.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più concesse autorizzazioni per la posa di ricordi funebri applicati alle mura di cinta del cimitero. I manufatti a cui viene riconosciuto un valore artistico e che devono essere rimossi possono, previa autorizzazione del Municipio, essere traslati sulle mura del cimitero.

Art. 34 Fondamenta e cordoli

Tutte le lapidi, i cordoli ed i monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In mancanza di esse, il Municipio provvederà all'assestamento a spese degli eredi.

Art. 35 Loculi

1. La collocazioni di urne nei loculi è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio. Una copia dell'autorizzazione deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da essere esibita, se richiesta, ai funzionari incaricati.

 $^{^{5}}$ Modificato come da ratifica SEL 42-RE-15288 del 13.11.2019.

- 2. A chiusura dei loculi verrà posata una lastra di marmo. Su di essa verranno iscritti, nei caratteri e secondo le prescrizioni municipali, il cognome ed il nome del defunto o dei defunti, la data di nascita e di morte. Altre iscrizioni sono escluse.
- 3. È permesso applicare sulla lastra un medaglione con fotografia per ogni urna contenuta nel loculo ed un unico vaso portafiori.
- 4. Le relative spese, come pure le prestazioni da eseguire per il deposito di resti dopo la prima chiusura del loculo, sono a carico degli eredi.

Art. 36 Proprietà e obbligo di manutenzione

- 1. I monumenti ed ogni altro simbolo posti nel cimitero sono di proprietà degli eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione dell'area occupata.
- 2. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata o gli interessati non ottemperassero a tali obblighi, il Municipio può decretare il decadimento della concessione. In entrambi i casi, il decadimento della concessione è possibile unicamente dopo diffida scritta e pubblicazione all'albo comunale.
- 3. Quando un monumento, parte di esso o altro simbolo funerario si deteriorano, si spostano, cadono o minacciano la sicurezza delle persone compromettendo il decoro del cimitero, gli eredi sono tenuti ad eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio delibera la rimozione e l'asportazione di detti monumenti e simboli funerari, i quali passeranno di proprietà al Comune senza l'obbligo per l'ente pubblico di versare agli eredi alcuna indennità.

Art. 37 Posa monumenti

- 1. I monumenti, le lapidi e altri simboli funerari non possono essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- 2. I lavori per le opere di restauro e finitura possono essere eseguiti unicamente nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi e nel perioda dal 25 ottobre al 5 novembre inclusi.

Art. 38 Rimozione

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi a spese degli eredi.

Art. 39 Soppressione di tombe abbandonate

- 1. È autorizzata la soppressione delle tombe che risultino abbandonate nel periodo di validità della concessione, previa pubblicazione per via edittale sul Foglio Ufficiale e agli albi comunali.
- 2. Le tombe dovranno essere spurgate ed i resti dei corpi inumati verranno deposti nell'ossario comune.
- 3. I monumenti funebri, ad eccezione di quelli ritenuti opere di un certo rilievo artistico, verranno distrutti.

Art. 40 Responsabilità durante i lavori

Durante i lavori di scavo per inumazioni, esumazioni, posa di monumenti e riparazioni, l'assuntore dovrà osservare le disposizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario per tutti i danni arrecati a beni o manufatti.

Art. 41 Fiori e arbusti

- 1. Sono ammesse le piantumazioni di fiori e arbusti a basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino ml 0.80 di altezza. I titolari delle concessioni o i loro eredi sono responsabili della manutenzione a norma dell'art. 36 del presente regolamento.
- 2. I fiori devono essere collocati in recipienti adatti; sono proibiti recipienti deteriorabili o indecorosi.

Titolo VIII Ordine e controllo

Art. 42 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento e sono esercitate tramite l'Ufficio tecnico comunale. Ogni intervento entro l'area del cimitero deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 43 Orario di apertura

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza.

Art. 44 Divieti

- 1. All'interno del cimitero è vietata qualsiasi attività lavorativa ad eccezione delle opere di manutenzione e restauro.
- 2. Sono inoltre vietate le manifestazioni rumorose o eccessive che possono turbare la sensibilità di chi onora la memoria dei defunti.
- 3. È pure vietato depositare e vendere arredi funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.
- 4. L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore privo di autorizzazione.

Art. 45 Rifiuti

- 1. Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe e dei viali devono essere raccolti negli appositi contenitori, rispettando le separazioni imposte per la raccolta differenziata.
- 2. Gli innaffiatoi devono essere riposti accanto alle fontane esistenti o nei luoghi espressamente indicati.

Art. 46 Contravvenzioni

- 1. L'autore di danni, vandalismi e furti al cimitero comunale sarà punito con una multa sino a CHF 10'000 secondo quanto stabilito dall'art. 145 LOC. Il Municipio si riserva inoltre la possibilità di denuncia civile o penale.
- 2. Il Municipio non è responsabile per i danni o i furti compiuti all'interno del cimitero causati da eventi naturali o da terzi.

Titolo IX Disposizioni transitorie

Art. 47 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare il <u>Regolamento organico e tariffe del cimitero comunale di Brusino Arsizio</u> (licenziato con risoluzione municipale 440 del 24.02.1970 e adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 31.08 e 14.09.1970).

Art. 48 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni cantonali vigenti.

Art. 49 Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa sino a CHF 10'000 secondo quanto stabilito dall'art. 145 LOC. Il Municipio si riserva inoltre la possibilità di denuncia civile o penale.

Art. 50 Concessioni in essere

Le concessioni in essere mantengono la loro validità fino alla scadenza secondo il presente Regolamento.

Art. 51 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

Art. 52 Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del lodevole Consiglio comunale e dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali (SEL).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Matthias Poma Il Segretario Andrea Stephani

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.06.2019

Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) – Dipartimento delle Istituzioni (DI) con risoluzione 42-RE-15288 del 13.11.2019.





UTC Brusino Arsizio

Cimitero comunale al mappale no. 223 RFD Brusino Arsizio

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO - maggio 2019

